

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GATTI, ESPOSTO, AMICI, BELLINI, BINELLI, BRINI,
BELLOCCHIO, BOCCHI, CURCIO, COCCO MARIA, DE SI-
MONE, DULBECCO, IANNI, POLITANO, MARGHERI, PE-
RANTUONO, SATANASSI, RINDONE, VAGLI MAURA**

Presentata il 18 dicembre 1980

Legge-quadro per la stipula di accordi interprofessionali tra
produttori agricoli e industria di trasformazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge vogliamo indicare i principi generali ai quali dovrebbe conformarsi la contrattazione fra settori dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione

Siamo consapevoli che i problemi dei rapporti tra agricoltura e industria in Italia sono ancora ben lontani dall'essere risolti. Una grossa quota della produzione agricola è oggi assorbita dall'industria alimentare per lavorazioni più o meno sofisticate, prima di giungere al consumatore

L'industria alimentare, nel suo insieme ha un peso economico piuttosto consistente: conta 454 000 addetti (pari al 2,3 per cento degli addetti del sistema economico italiano e al 10,3 per cento di quelli appartenenti al sistema agro-alimentare) e produce valore aggiunto (al costo dei fattori) pari a 4 350 miliardi (pari al 2,7 per cento di quello del sistema economico globale e a circa il 14 per cento di quello del sistema agro-alimentare)

1977	Industria alimentare	Industria manifatturiera	Agricoltura	Economia nazionale
Valore aggiunto al costo dei fattori (miliardi)	4 350	48 660	13 698	165 890
Occupati totali (migliaia unità)	454	5 648	2 950	20 050
Occupati dipendenti (migliaia unità)	370	4 910	1 134	14 312
Occupati indipendenti (migliaia unità)	84	738	1 816	5 738
Valore aggiunto per addetto (migliaia di lire/addetto)	9 581	8 615	4 643	8 274

Negli anni scorsi, in particolare nel periodo che va dalla fine del 1976 al 1978, si è avuta la riscoperta dell'importanza dell'agricoltura nello sviluppo economico e sociale del paese. Sulla scia di questa nuova « centralità agricola » si sono approvate leggi importanti per l'inizio di un nuovo processo riformatore nelle campagne, come la legge per il riconoscimento delle associazioni e unioni dei produttori (legge 20 ottobre 1978, n. 674), come la legge per il recupero delle terre incolte e mal coltivate (legge 4 agosto 1978, n. 440), come la legge per la programmazione in alcuni settori fondamentali (legge 27 dicembre 1977, n. 984, quadrifoglio), come la legge per il finanziamento pluriennale alle Regioni (legge 1° luglio 1977, n. 403).

Nel periodo suddetto ci fu un altro momento importante, e precisamente la convocazione nel dicembre 1977 a Roma, della Conferenza nazionale sul Piano agricolo-alimentare.

Era questa una svolta, almeno concettualmente, nell'affrontare i problemi della produzione agricola e la sua utilizzazione, e poteva essere l'avvio della regolamentazione di nuovi rapporti fra agricoltura e industria.

Questa « attenzione » portò alla ribalta la complessa questione dell'industria alimentare che trovò una prima considerazione nella legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione e ristrutturazione industriale.

Ma si deve constatare a tutt'oggi che nulla è cambiato in proposito.

Un vero piano agro-alimentare in effetti non è stato ancora definito, né si può ritenere tale l'insieme delle disposizioni che sono state adottate per l'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (quadrifoglio).

Il Governo, sino ad oggi, pur enunciando un piano triennale, non chiarisce la sua posizione relativamente al piano agricolo-alimentare.

La pubblicistica di questi ultimi anni è ricca di prese di posizione a favore della necessità di un organico collegamento tra industria e agricoltura, senza il quale, la prima non ha certezza di rifo-

nimento e perciò ha difficoltà a programmare mentre la seconda perde l'opportunità per organizzare la propria attività e stabilire un minimo di sicurezza dei redditi.

Pare certo il fatto che la strada degli accordi interprofessionali tra le varie categorie industriali e i produttori agricoli è quella da percorrere.

La determinazione di un rapporto contrattuale è una esigenza che i produttori agricoli e gli industriali che operano nella trasformazione alimentare hanno in comune. In base a tale rapporto i primi acquisiscono la certezza di quanto e come devono produrre e oltre a ciò, presentandosi organizzati nell'offerta, riescono ad ottenere molto di più che nel rapporto mercantile singolo. I secondi hanno la possibilità di orientare la produzione agricola perché questa corrisponda meglio alle loro esigenze. In altri termini il rapporto contrattuale consente all'industria di trasformazione di ottenere dall'agricoltura una produzione certa, dalle caratteristiche qualitative desiderate e nel momento appropriato.

Anche i pubblici poteri (Stato e Regioni) sono interessati a questo rapporto perché possono incidere, con opportuni provvedimenti, sulle scelte dell'agricoltura e dell'industria dando certezza alla programmazione. In attesa che si generalizzi un concreto rapporto contrattuale tra agricoltura, industria di trasformazione e mercato, interventi pubblici articolati settorialmente come quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, corrono concretamente il rischio di restare in gran parte soltanto delle ipotesi di lavoro.

Appare dunque evidente che il sistema contrattuale diffuso su scala nazionale nei principali settori produttivi diventa un fattore che regola il mercato pur senza negarne le leggi fondamentali. In più esso tende ad assicurare gli approvvigionamenti necessari al fabbisogno alimentare del paese ed a rendere trasparente la formazione dei prezzi.

Infatti il sistema contrattuale consente di conoscere con precisione quale prezzo viene pagato ai produttori agricoli e quan-

ta parte di valore aggiunto l'industria di trasformazione si attribuisce

L'esperienza fatta nel settore bieticolo ed in quello del pomodoro dimostra che esistono anche valide motivazioni di convenienza oggettiva in favore del sistema contrattuale agro-alimentare capace di coinvolgere i produttori agricoli, le industrie alimentari, i pubblici poteri, i processi di distribuzione e il consumo. Ma queste condizioni di opportunità generale arrivano molto più in là. Infatti il sistema contrattuale fa uscire l'agricoltura da una logica puramente settoriale per diventare un elemento fondamentale della programmazione perché consente scelte che riguardano contemporaneamente l'agricoltura, l'industria di trasformazione e il mercato.

Bisogna dire che i produttori agricoli sono i più interessati alla affermazione di un tale sistema contrattuale, in assenza del quale continueranno ad essere forse l'unica categoria priva di qualsiasi potere contrattuale.

Non si intende attribuire al sistema contrattuale una sorta di potere taumaturgico. La conflittualità tra le parti in

rapporto tra loro, continuerà ad esistere anche se le contrapposte tensioni si potranno svolgere in un quadro profondamente diverso. I produttori, con la creazione del sistema contrattuale, mirano a modificare il loro rapporto con l'industria di trasformazione e con il mercato per conseguire maggiori vantaggi, cioè una diversa ripartizione del reddito. Gli industriali, ovviamente, hanno obiettivi del tutto opposti, cercano e cercheranno di mantenere per loro la massima parte del valore aggiunto.

È noto che la percentuale di valore aggiunto dell'industria alimentare in Italia, sul complesso dell'industria manifatturiera è passata dal 13,2 per cento del 1951 al 9,1 per cento del 1977.

L'incidenza del valore aggiunto dell'industria alimentare, sul valore aggiunto complessivo è sceso dal 3,2 per cento del 1970, al 2,8 per cento del 1977.

Nel frattempo si registra un aumento del consumo di prodotti trasformati, nel triennio 1965-1967 l'incidenza è del 34,9 per cento sul totale delle importazioni di prodotti alimentari, nel triennio 1975-1977 tale percentuale è salita al 44,8 per cento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMMERCIO CON L'ESTERO DI PRODOTTI ALIMENTARI
DI ORIGINE AGRICOLA

(Miliardi di lire - A prezzi 1977)

GRUPPI DI PRODOTTI	MEDIA 1965-67		MEDIA 1975-77		Indici 1965-67 = 100
	miliardi di lire	%	miliardi di lire	%	
Importazioni					
Prodotti allo stato originario	2 403,3	65,1	3 522,1	55,2	146,6
vegetali	1 927,5	52,2	2 436,7	38,2	126,4
animali	475,8	12,9	1 085,4	17,0	228,1
Prodotti trasformati	1 286,7	34,9	2 861,9	44,8	222,4
industrie agrarie	267,5	7,2	751,2	11,8	280,8
industrie di confez per il consumo	696,3	18,9	1 260,7	19,7	181,1
industrie alimentari-mani- fatturiere	322,9	8,8	850,0	13,3	263,2
Totale	3 690,0	100,0	6 384,0	100,0	173,0
Esportazioni					
Prodotti allo stato originario	1 164,5	64,3	1 255,1	44,8	107,8
vegetali	1 163,1	64,2	1 244,1	44,4	107,0
animali	1,4	0,1	11,0	0,4	785,7
Prodotti trasformati	646,8	35,7	1 547,5	55,2	239,3
industrie agrarie	215,8	11,9	738,2	26,3	342,1
industrie di confez per il consumo	5,0	0,3	21,0	0,8	420,0
industrie alimentari-mani- fatturiere	426,0	23,5	788,3	28,1	185,0
Totale	1 811,3	100,0	2 802,6	100,0	154,7
Saldo					
Prodotti allo stato originario	— 1 238,8	62,5	— 2 267,0	63,3	183,0
vegetali	— 764,4	38,6	— 1 192,6	33,3	156,0
animali	— 474,4	23,9	— 1 074,4	30,0	226,5
Prodotti trasformati	— 639,9	37,5	— 1 314,4	36,7	205,4
industrie agrarie	— 51,7	2,6	— 13,0	0,4	25,1
industrie di confez per il consumo	— 691,3	34,9	— 1 239,7	34,6	179,8
industrie alimentari-mani- fatturiere	+ 103,1		— 61,7	1,7	—
Totale	— 1 878,7		— 3 581,4	100,0	199,4

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ci sembra che questo stia a dimostrare a sufficienza che, al di là dell'aumento del fabbisogno nazionale di prodotti alimentari, l'industria alimentare ha subito un progressivo processo di deterioramento e mancato adeguamento tecnologico, dovuto anche alle scelte operate dalla classe dirigente del nostro paese all'interno dello stesso settore secondario, privilegiando l'industria pesante e marginalizzando quella alimentare con una netta sottovalutazione dell'importanza che doveva e poteva assumere nello sviluppo e nella trasformazione dell'economia e della stessa occupa-

zione, specialmente nel Mezzogiorno di Italia

L'industria alimentare del Mezzogiorno è caratterizzata da una prevalenza di impianti produttivi legati a produzioni agricole locali (vino, conserve di frutta e ortaggi, olio d'oliva) ed alle attività di pastificazione e molitura tradizionalmente collegate alla produzione di grano duro

Minore è la presenza di attività che hanno deboli rapporti con la produzione primaria, perché queste industrie tendono, di solito, ad ubicare i loro impianti in vicinanza dei maggiori mercati di sbocco

IMPRESE INDUSTRIALI CON OLTRE 20 ADDETTI NEL MEZZOGIORNO NEL 1976

REGIONI	PRODOTTO LORDO		ADDETTI	
	Miliardi lire/correnti	Incidenza e/o sul p l totale	Numero	Incidenza sugli addetti totale
Abruzzo-Molise	27,0	1,1	3 699	1,6
Campania	141,4	5,6	21 185	9,0
Puglia	79,4	3,1	9 094	3,8
Basilicata	15,9	0,6	1 431	0,6
Calabria	8,6	0,3	940	0,4
Sicilia	57,8	2,3	6 022	2,5
Sardegna	24,8	0,9	2 861	1,2
Mezzogiorno	354,9	13,9	45 232	19,1
Centro Nord	2 188,1	86,1	191 027	80,9
Italia	2 543,0	100,0	236 259	100,0

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La realtà produttiva, per grandi aree geografiche, evidenzia come nel Mezzogiorno e nelle isole abbiamo avuto in questi ultimi anni incrementi della produzione vendibile superiore a quella di altre aree, infatti

AREE GEOGRAFICHE	1974 su 1973 %	1975 su 1974 %	1976 su 1975 %	1977 su 1976 %	1978 su 1977 %
Nord-occidentale	+ 2,2	+ 0,3	+ 0,5	- 1,3	+ 6,3
Nord-orientale	+ 2,0	+ 1,5	+ 5,6	- 0,4	+ 3,7
Centrale	+ 4,7	+ 2,9	- 0,8	- 1,6	+ 8,2
Meridionale - Isole	+ 0,7	+ 5,7	- 9,2	+ 6,4	+ 1,9
Italia	+ 1,9	+ 3,0	- 2,0	+ 1,6	+ 4,3

Le associazioni dei produttori, la dove operano sul piano della contrattazione verso l'industria di trasformazione e verso il mercato, sono entrate in conflitto, anche drammatico, con la intermediazione specialmente quando quest'ultima assume forme sfacciatamente parassitarie. È chiaro che una agricoltura polverizzata in circa tre milioni di aziende, e fino a non molti anni fa completamente carente sul piano dell'associazionismo, era costretta ad utilizzare una fitta rete di intermediari che la collegasse all'industria di trasformazione e al mercato.

L'intermediazione aveva quindi una sua funzione da svolgere. Questa funzione era quindi un elemento del processo di subordinazione dell'agricoltura e spesso è degenerata quando ha cercato di impedire rapporti diretti e trasparenti tra i produttori e le loro « naturali » controparti. Quanto accade nell'ortofrutta è tipico, in questo settore l'intermediario tende quasi sempre a fare incetta della produzione impedendo ogni rapporto contrattuale fra agricoltura e industria. L'intermediazione diventa così solo un anello intermedio in più, e spesso si tratta di più anelli poiché esistono vari gradi di intermediazione.

Il settore distributivo ha tutto da guadagnare da un trasparente rapporto agro-

industriale. Facciamo un solo esempio: gli operatori del settore distributivo se sanno con esattezza quanto sono stati pagati ai produttori agricoli i pomodori, possono trattare meglio con l'industria di trasformazione il prezzo dei pelati del concentrato e degli altri prodotti similari perché sono in grado di valutare la reale entità del valore aggiunto. Estendendo questo esempio a tutti i prodotti dell'industria di trasformazione, si intuisce facilmente in che misura può aumentare il potere contrattuale della distribuzione e il ruolo nuovo che esso può svolgere. Perché ciò sia possibile, non basta ovviamente che si affermi la contrattazione agro-industriale. Occorre che il settore distributivo razionalizzi e ammoderni le sue strutture, imponga una diversa politica di approvvigionamento e svolga un'attività di orientamento e di informazione verso i consumatori.

Perché possa realizzarsi il sistema contrattuale, in primo luogo è necessario che i produttori agricoli si associno. Nel settore bieticolo i produttori hanno conquistato un reale potere perché da molti anni esiste un associazionismo pluralistico di massa che coinvolge praticamente tutti i bieticoltori.

Le associazioni dei produttori sono uno degli elementi del sistema contrattuale prospettato, perché con il solo potere contrattuale collettivo derivante dall'essersi associati, i produttori agricoli restano ancora deboli nel conflitto che li oppone all'industria di trasformazione che va sempre più strutturandosi e intrecciandosi finanziariamente sul piano nazionale e internazionale con grandi potenze economiche in un mercato che ormai è sempre più a dimensione comunitaria e mondiale. Si afferma qui la necessità di un intervento dei pubblici poteri che riconosca la legittimità e in un certo senso renda convenientemente il sistema contrattuale. Esso è indispensabile per assicurare, comunque e subito, concreti vantaggi ai produttori agricoli, all'industria, alla distribuzione ed ai consumatori.

Occorre, in altri termini, predisporre un intervento dei pubblici poteri che spinga i prodotti verso l'associazionismo, in modo che l'intervento stesso e la sua finalizzazione verso l'associazionismo agricolo diventino fattori di programmazione e di utilizzazione delle risorse nell'interesse della collettività.

È a tutti nota l'esistenza di varie forme di intervento pubblico sul mercato agricolo (misure comunitarie, nazionali e regionali) che si rivolgono ora ai produttori agricoli ora agli industriali trasformatori, anche con finanziamenti cospicui, ma tali interventi in linea di principio non vengono quasi mai subordinati alla creazione di un diverso e diretto rapporto contrattuale fra produttori agricoli e industria di trasformazione. È indispensabile invece che i pubblici poteri si impegnino di più in tal senso. Gli aiuti finanziari che vengono concessi alle industrie di trasformazione e gli impianti di commercializzazione, i ritiri AIMA dal mercato, gli stoccaggi a prezzo minimo garantito di taluni prodotti, i premi e gli incentivi previsti per l'industria di trasformazione dal piano di riconversione industriale e dal «quadrifoglio», devono essere correlati alla creazione di un rapporto organico e organizzato fra l'industria di trasformazione e l'agricoltura,

nonché al pieno rispetto degli accordi intercorsi fra le parti.

Ecco individuato un importante strumento per un nuovo rapporto fra le industrie alimentari e una agricoltura non più subordinata, questo stesso strumento può assolvere anche al compito di aggregare intorno alle associazioni la grande massa dei produttori oggi non organizzati.

Come si osserverà, nella nostra proposta, i titolari di parte agricola degli accordi interprofessionali sono le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori. Non vediamo come potrebbe essere diversamente dal momento che in questa sede specifica si tratta di sottoscrivere condizioni e impegni che suppongono la disponibilità diretta e il controllo di certe quantità di prodotti. Vi è, certo, un ruolo importante anche delle organizzazioni professionali che si esplica non tanto nell'assistenza che può essere data alle Unioni nella stipula degli accordi, quanto nel momento precedente, e cioè quando si tratta di intervenire a livello del CIPAA ed anche del CIPI per la formulazione delle proposte che devono far da base ai successivi accordi interprofessionali. Vi è un ruolo altrettanto importante, a nostro avviso delle organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. Crediamo che per quanto riguarda la cooperazione vi sia tutto un campo di problemi specifici da affrontare data la natura particolare del rapporto di conferimento fra cooperativa e soci, ciò però a nostro avviso non dovrebbe comportare la stipula di accordi separati, ma piuttosto la fissazione di norme speciali nell'ambito dell'accordo interprofessionale. Certo, uno degli obiettivi della contrattazione e dell'intervento pubblico in questa materia dovrebbe essere anche quello di favorire la costituzione, nell'ambito delle associazioni dei produttori, di cooperative, poiché quanto più si irrobustisce il movimento cooperativo, tanto più si solidifica e acquista peso il movimento associativo, anche per la creazione di un mercato alternativo di cui, proprio in sede di contrattazione gli industriali dovrebbero necessa-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riamente tener conto, cooperative di trasformazione ma anche cooperative che si propongano, in determinate situazioni, di prendere in gestione, con l'aiuto di tutto il movimento cooperativo, stabilimenti industriali reperibili sul mercato

Sorge a questo punto il problema del campo di applicazione degli accordi interprofessionali. Noi siamo stati sempre contrari, e lo siamo tuttora, alla estensione *erga omnes* della validità degli accordi interprofessionali, poiché ci sembra velleitario e pericoloso applicare norme comuni a situazioni diverse

Ma nello stesso tempo avvertiamo il pericolo che, creandosi due categorie di produttori, gli uni, oggi minoranza, associati e vincolati a norme di comportamento e gli altri, oggi maggioranza, liberi da ogni obbligo, ciò finisca per dare mano libera alle controparti industriali di fare ciò che hanno fatto da sempre. L'ultima prova l'anno scorso, con il pomodoro, emarginando le associazioni e andando a reperire il prodotto al di fuori, tramite i canali di intermediazione. Anche a questo riguardo ci sembra che la strada possa essere quella intrapresa col recente accordo per il pomodoro: gli industriali devono prioritariamente ritirare, entro un tempo determinato, il prodotto dalle associazioni dei produttori con cui si è contratto, e solo successivamente, ritirare dai produttori non vincolati da contratto, sempre però alle condizioni minime definite nell'accordo interprofessionale.

Sulla base degli accordi interprofessionali dovrebbe poi aversi un livello di contrattazione locale fra industrie ed associazioni di produttori. In questo caso si tratta di contratti veri e propri, giuridicamente vincolanti non soltanto, come gli accordi interprofessionali, ai fini della erogazione di contributi pubblici, ma a tutti gli effetti considerati nel nostro sistema giuridico. Le condizioni previste negli accordi nazionali possono essere specificate ed integrate, ma non, comunque, disattese. I contratti, da stipularsi prima delle semine, e con validità annuale o meglio poliennale, dovrebbero riguardare sia le norme di coltivazione che la cessione

dei prodotti dovrebbero quindi essere depositati presso le Regioni non soltanto ai fini dei controlli successivi che le Regioni stesse devono fare, ma anche per poter predisporre misure per l'assistenza tecnica ai produttori. A noi sembra che l'instaurazione di un regime generalizzato di contrattazione faccia emergere in primo piano il problema dell'assistenza tecnica, e quindi del ruolo delle Regioni per favorire la realizzazione delle norme di produzione e di cessione dei prodotti.

Noi pensiamo che la leva principale perché questo sistema non resti pura aspirazione sta nell'intervento pubblico rivolto a determinare convenienze nel quadro della contrattazione collettiva anziché al di fuori. Non riteniamo però che si debba ricorrere a metodi punitivi nel senso di sottrarre gli incentivi oggi in atto, se non addirittura di abbandonare a se stessi coloro che operano al di fuori degli accordi interprofessionali e dei contratti. Sarebbe una fuga in avanti che non giova. Ma riteniamo anche che occorre fare una distinzione, quando si usa il denaro pubblico, fra coloro che si impegnano in una autodisciplina nell'interesse generale e coloro che si sottraggono. Riteniamo cioè che incentivi supplementari sulla base delle leggi già esistenti dovrebbero essere previsti sia per i produttori agricoli (crediti agevolati, anticipazioni, assistenza tecnica gratuita degli ESA) sia per gli industriali, in riferimento, per questi ultimi ai premi della Comunità. Crediamo che anche per quanto riguarda l'erogazione dei fondi per la riconversione industriale nel settore alimentare o per la concessione di incentivi all'industria derivanti da altre leggi, i poteri pubblici che sovrintendono ai finanziamenti (CIPI, Cassa per il Mezzogiorno, Regioni, eccetera) debbono tener conto in sede istruttoria del tipo di rapporto che l'industria richiedente intende stabilire con i produttori agricoli. E ciò vale, in particolare, per le industrie a partecipazione statale.

Queste le proposte che noi facciamo e speriamo vengano sollecitamente valutate e dopo i necessari approfondimenti accolte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

La presente legge promuove e disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agricola alimentare

Detti accordi interprofessionali hanno lo scopo di elevare il reddito dell'azienda coltivatrice diretta e garantire adeguati livelli di remunerazione delle imprese agricole, dare certezza di rifornimento all'industria alimentare, assicurare il rifornimento del mercato a prezzi equi, incentivando e valorizzando a tale scopo le associazioni tra i produttori agricoli di cui alla legge 20 ottobre 1978, n 674

ART 2

Entro la fine di ogni annata agraria, il CIPAA in accordo con le Regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n 674, le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agro-alimentare e le organizzazioni sindacali private e a partecipazione statale delle industrie alimentari, sottopone ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, un documento previsionale relativo all'andamento del mercato, alle previsioni produttive e agli obiettivi della programmazione agricola-alimentare ai fini della stipula degli accordi interprofessionali per l'annata agraria successiva

ART 3

Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere

stipulati prima dell'inizio delle semine (nel caso di coltivazioni erbacee), prima dell'inizio della raccolta (nel caso di coltivazioni legnose) e prima dell'inizio delle rispettive campagne di commercializzazione (per le produzioni di origine animale)

Il Ministro dell'agricoltura, se non interviene la stipula dell'accordo interprofessionale nei termini dei tempi previsti dal primo comma del presente articolo, o su richiesta di una delle parti di cui al successivo articolo 4, convoca le stesse al fine di favorire l'accordo

Gli accordi interprofessionali per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, devono stabilire le norme generali di cessione dei prodotti agricoli prezzo, norme di qualità, obiettivi quantitativi, modi e tempi di consegna, sistema di controllo da parte delle associazioni dei produttori, dei requisiti tecnici dei prodotti conferiti, garanzie per le parti contraenti, anticipazioni sul prezzo e quant'altro sia ritenuto opportuno

Negli accordi interprofessionali possono essere altresì indicati

a) l'entità dei contributi associativi dovuti alle associazioni dei produttori e loro unioni di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, deliberati dalle stesse e che la parte industriale versa direttamente alle associazioni e unioni stesse,

b) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e per ogni altra iniziativa di intervento e di promozione che si ritenga utile per il raggiungimento degli obiettivi comuni, nonché per la composizione amichevole di eventuali controversie,

c) la determinazione, su proposta della parte agricola, di una quota parte del prezzo dovuto ai produttori, da destinare alla formazione di un fondo comune, gestito in forma paritetica dalle Unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, destinato ad iniziative di compensazione dei prezzi del prodotto oggetto dell'accordo, nei diversi anni e finalizzato a rendere equilibrato e costante il sistema dei prezzi

ART 4

Gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 3 sono stipulati tra

a) le associazioni dei produttori e/o relative unioni, di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674,

b) le organizzazioni sindacali delle industrie alimentari private o a partecipazione statale, le centrali cooperative riconosciute

ART 5

Per accordo interprofessionale si intende quello stipulato fra le parti di cui al precedente articolo 4, privo della validità giuridica di cui agli articoli 1321 e seguenti del codice civile, che hanno per oggetto le condizioni e le norme di cessione dei prodotti agricoli e dell'allevamento animale

Per contratto di coltivazione e di cessione si intendono tutti i contratti, nel rispetto delle norme dell'accordo interprofessionale di cui al precedente articolo 3, stipulati dalle imprese industriali private o a partecipazione statale o cooperative di trasformazione acquirenti di prodotti agricoli e dell'allevamento animale, con le associazioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, ovvero con singoli produttori i quali designano liberamente nel contratto medesimo l'associazione dei produttori operante nel proprio territorio di produzione, cui delegare il controllo del rispetto delle norme contrattuali

I contratti di coltivazione di cui al secondo comma del presente articolo hanno efficacia vincolante fra le parti secondo il disposto dell'articolo 1372 capo V sezione I del codice civile

ART 6

Il prezzo di cessione del prodotto oggetto dell'accordo interprofessionale e/o del contratto di coltivazione, deve tener conto dei seguenti elementi

a) costo di produzione,

b) rischio ed utile della impresa agricola

L'elemento di cui al punto a) è determinato dalle parti firmatarie, sulla base di elementi o documenti forniti loro dal CIPAA

ART 7

A livello regionale o interregionale possono essere stipulati accordi interprofessionali integrativi di quelli nazionali

In assenza di accordi interprofessionali nazionali la regione o le regioni interessate, di concerto convocano le istanze regionali dei soggetti di cui all'articolo 4 per l'espletamento di quanto indicato dagli articoli 2 e 3 della presente legge

ART 8

Gli accordi interprofessionali, i contratti di coltivazione e di cessione, nell'ambito delle condizioni generali dettate dalla presente legge, impegnano la parte agricola a

a) fare le coltivazioni e gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto della contrattazione, nella quantità e qualità concordata,

b) far consegnare all'industria di trasformazione acquirente tutto il prodotto concordato corrispondente alle norme di quantità stabilite fatte salve cause di forza maggiore che comportano modifiche quantitative e qualitative

Analogamente la parte industriale, si impegna a

1) ritirare tutta la produzione della superficie concordata nei termini definiti,

2) ritirare prioritariamente il prodotto offerto dalle associazioni dei produttori e solo successivamente dai produttori non associati,

3) pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati dagli accordi secondo le diverse qualità e dare eventuali garanzie,

4) consentire, ove trattasi di accordi interprofessionali pluriennali, la recessione del contratto, per cause di forza maggiore, o quando intervenga la cessazione dell'attività produttiva oggetto dell'accordo, con il preavviso di almeno un anno

ART 9

Gli accordi interprofessionali nazionali, regionali e interregionali annuali o poliennali sono depositati entro 15 giorni dalla loro stipula presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate. Copia dei contratti di coltivazione e di cessione, stipulati in base agli accordi interprofessionali suddetti, devono essere depositati a cura dell'industria contraente entro 15 giorni presso l'assessorato all'agricoltura della regione ai fini dei controlli di cui ai successivi commi

Le regioni, sentite le parti di cui al precedente articolo 4, stabiliscono modi e forma per il controllo del rispetto dei disposti e delle clausole degli accordi interprofessionali e dei contratti di coltivazione

Per la risoluzione di controversie che riguardano o l'interpretazione dell'accordo interprofessionale o che sorgono durante l'applicazione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri due dei quali scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo tra questi due

ART 10

La stipula di accordi interprofessionali costituisce per le associazioni dei produttori e delle loro unioni, di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674

a) titolo di priorità nel beneficiare dell'insieme dei servizi di assistenza tecnica, di informazione socio-economica e di mercato erogato da enti pubblici,

b) possibilità di accedere al credito agrario agevolato per la concessione ai propri associati, di anticipazioni sul prezzo dei prodotti oggetto del contratto di coltivazione di cui all'articolo 5,

c) possibilità di accedere ad altri incentivi disposti dalle regioni per favorire l'attuazione della presente legge

Le industrie che stipulano e rispettano accordi interprofessionali hanno la priorità nella concessione dei premi nazionali e comunitari erogati con le modalità e i limiti delle norme legislative in vigore e nella concessione dei finanziamenti pubblici per la riconversione, ristrutturazione e costruzione di nuovi impianti

ART 11

La presente legge entra in vigore l'annata agraria successiva a quella comprendente il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*